



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

---

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*I Commissari Straordinari*

CS/COO/dt

Roma, 18 marzo 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di RIMINI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 49/2022\_ Iscrizione nell'albo\_ Domicilio professionale*

Con il quesito formulato in data 16 febbraio 2022 si chiede se può essere iscritto in base al domicilio professionale un soggetto residente a Ravenna. Vengono inoltre fornite una serie di informazioni specifiche relative al richiedente (domicilio anagrafico, domicilio fiscale, studio professionale etc.).

In merito si premette innanzitutto che in sede di risposta ai Pronto Ordini il Consiglio Nazionale non può entrare nel merito di singole questioni individuali, che sono di competenza esclusiva degli Ordini e per le quali, tra l'altro, esso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi nell'esercizio delle sue funzioni decisorie previste dalla legge<sup>1</sup> (in questo caso la decisione in merito al ricorso su un eventuale rigetto della domanda di iscrizione da parte di codesto Ordine che l'interessato potrebbe eventualmente valutare di impugnare ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 139/2005).

Ciò premesso, potendo rispondere solo in merito alla tematica generale del "domicilio professionale", si evidenzia che l'iscrizione nell'albo può essere richiesta in base, alternativamente, al possesso della residenza o del "domicilio professionale" nel circondario in cui è costituito l'Ordine (art. 36, d.lgs. 139 citato). Con riferimento alla nozione di "domicilio professionale", e analogamente a quanto raccomandato dal Consiglio Nazionale con informativa n. 15/2022 per la verifica periodica della permanenza dei requisiti di iscrizione, si evidenzia la necessità che l'Ordine in occasione della presentazione di domanda di iscrizione nell'albo richieda al soggetto istante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al proprio "domicilio professionale", inteso come luogo in cui viene esercitata l'attività professionale in maniera "prevalente", specificando altresì al richiedente che in presenza di pluralità di sedi presso le quali viene esercitata l'attività professionale non possono essere dichiarati come "domicilio professionale" gli "altri luoghi" di esercizio che non siano quello "prevalente" e che per la nozione di

---

<sup>1</sup> Si veda l'informativa n. 50/2017.

domicilio professionale è possibile prendere visione dell'informativa CNDCEC n. 22/2019 pubblicata sul sito di categoria [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it) nella sezione Servizi agli Ordini\Informative, accessibile dalla *home page*<sup>2</sup>.

Cordialmente,

  
Rosario Giorgio Costa

  
Paolo Giugliano

  
Maria Rachele Vigani

---

<sup>2</sup> In tema di domicilio professionale, oltre all'informativa n. 22/2019 si veda anche l'informativa n. 114/2020.